

TI_GERICHTE 16.2000.85 vom 5. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.85

FR: TI_GERICHTE 16.2000.85 du 5 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.85 del 5 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Giusta l'art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. La ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto per il pretore di non averle nominato un difensore d'ufficio. Con ordinanza 5 maggio 2000 il pretore, informato dell'avvenuta revoca del mandato all'avv. _____ da parte della convenuta, ha rinviato tutte le udienze che interessavano quest'ultima al 28 giugno 2000 così da permetterle di trovare un nuovo patrocinatore, comunicandole nel contempo che nessun ulteriore rinvio le sarebbe stato concesso. A questo punto la convenuta, che disponeva di un lasso di tempo sicuramente sufficiente per incaricare un legale di rappresentarla nella causa che ci occupa (causa peraltro di nessuna complessità fattuale o giuridica particolare), anziché attivarsi in tal senso, si è limitata a inviare un fax il 23 giugno 2000 al pretore, chiedendogli il nominativo di tre avvocati "rinomati" della piazza di Locarno che fossero pronti a rappresentare i suoi interessi. L'udienza, già fissata per pochi giorni dopo senza possibilità di rinvio, è andata così deserta dalla convenuta. Orbene, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che il pretore non abbia aderito a questa richiesta, a prescindere dalla sua tardività, non configura una violazione dell'art. 39 CPC e, di conseguenza, del suo diritto di essere sentita. La nomina di un avvocato da parte del giudice comporta infatti una restrizione della capacità processuale della parte e dev'essere operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep . 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza; CocchiTrezzi, CPC-TI, ad art. 39, m. 5). D'altra parte, non vi sono indizi che la ricorrente non fosse in grado di difendersi o di procedere essa stessa alla scelta di un patrocinatore; la sua istanza al pretore appare così come una via di comodo per non interessarsi della questione, adducendo genericamente -nello stesso fax del 23 giugno 2000- che ogni studio legale del Locarnese si spaventa appena viene a conoscenza di tutti i pregiudizi e di tutte le prevenzioni (o conflitti d'interesse) legati a questo caso: ciò che - considerata la poca concretezza del motivo - contrasta evidentemente con la ratio della norma in esame. La circostanza poi che la ricorrente avesse altre cause pendenti in Pretura per vertenze analoghe e che in quest'ambito avesse già avuto contatti professionali sia con l'avv. _____, sia con l'avv. _____, esclude l'arbitrio del primo giudice nel non aver proceduto alla nomina di un avvocato d'ufficio.

E. 6

Secondo l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. La censura ricorsuale secondo la quale all'avv. _____ difetterebbe la legittimazione alla rappresentanza dell'istante (presupposto processuale che il giudice è tenuto a verificare in caso di dubbio, art. 97 cifra 4 CPC) è destituita di fondamento e rasenta la temerarietà. Alla convenuta era infatti sicuramente noto che l'avv. _____ agiva in qualità di rappresentante dell'istante, tant'è che all'assemblea condominiale 25 aprile 1998 (doc. H) ha presenziato quest'ultima in luogo e vece dell'istante così come lo ha fatto per le altre procedure giudiziarie che oppongono le parti, rapporto di rappresentanza che la ricorrente ha sempre accettato senza nulla eccepire. Del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. _____ è il fatto che la procura agli atti (doc. I) sia stata sottoscritta il 26 aprile 1996, ossia prima che fossero esigibili i contributi condominiali in discussione, e unicamente a favore dell'avv. _____. Innanzi tutto, la procura 26 marzo 1996 prevede la facoltà di subdelega, ragione per la quale l'intervento dell'avv. _____, collaboratrice dell'avv. _____, è sicuramente legittimo e coperto da questa procura. Lo stesso dicasi per la causa che oppone le parti e che ha per oggetto l'incasso dei contributi condominiali per il 1998 e l'acconto 1999. Infatti, a dipendenza del contenuto generico della procura doc. I ("pratica Condominio _____ / _____"), che non risulta essere stata revocata dalla mandante, la causa trattata nella sentenza dedotta in cassazione rientra sicuramente tra quelle contemplate dalla procura.

E. 7

Altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale mancherebbe in concreto l'autorizzazione a stare in lite a favore dell'amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC). Dal verbale dell'assemblea condominiale 24 aprile 1999 (doc. C) si evince infatti il conferimento all'amministrazione dell'incarico di procedere al recupero delle spese condominiali scadute (ovvero quelle del 1998 e l'acconto 1999, esigibile nel mese di maggio 1999) e all'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi (doc. C, trattande 4 e 5 lett. c).

E. 8

Per quanto attiene alla prova del credito fatto valere in giudizio, a prescindere dalla tardività della contestazione contenuta nel ricorso, come correttamente concluso dal pretore l'istante ha sufficientemente comprovato la sua pretesa sulla base della decisione assembleare 24 aprile 1999, non contestata dalla convenuta (art. 712 m cpv. 2 e 75 CC).

E. 9

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto con il carico della spese alla parte soccombente (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 di _____ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.